REGOLAMENTO (CE) N. 1530/94 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1994

che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (¹), modificato da ultimo dai regolamento (CE) n. 1096/94 (²), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1524/94 della Commissione (²);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1524/94 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare

i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (') GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9. (') GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 55.